



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

### **IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

**VISTO** il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

**VISTO**, altresì, l'art. 9 del predetto d. lgs. n. 39/2021, secondo il quale *“La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro”*.

**VISTO** il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 5 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

**VISTO**, in particolare, l'art. 8 del predetto Regolamento, secondo il quale *“La cancellazione di un'Associazione/Società dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'Associazione/Società iscritta o di un accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione/Società, della mancata riaffiliazione, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro”*.

**VISTO**, altresì, l'art. 5 del predetto Regolamento, rubricato *“Requisiti per l'iscrizione”*, ed in particolare il comma 1, lettera c), che preclude la possibilità di iscrizione al Registro alle associazioni o società che siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo *“1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione”*;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento dello sport del 3 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2021 al n. 53, con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Agosta, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del servizio *“Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza”* nell'ambito dell'Ufficio per il *“Coordinamento delle politiche per lo sport”*;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 12 dicembre 2022 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del servizio *“Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza”* nell'ambito dell'Ufficio per il *“Coordinamento delle politiche per lo sport”*, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Dipartimento per lo Sport*

di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

**PRESO ATTO** della comunicazione pervenuta in data 27 febbraio 2023 dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJKAM), contenente la richiesta di cancellazione dal Registro della propria affiliata "SPORTFORMA, Associazione Polisportiva Dilettantistica", C.F. 97565030018, in conseguenza della natura federativa e di "associazione di secondo livello" dalla medesima assunta in virtù delle previsioni contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 gennaio 2023, ed in particolare dell'art. 5, lett. A), punto 1, secondo il quale "*Possono affiliarsi a SPORTFORMA – Associazione Poli-sportiva Dilettantistica organismi che prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali che utilizzano le strutture e/o i servizi del Sodalizio, se società sportive dilettantistiche costituite nei modi previsti dall'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 186/04*" nonché del punto 2, in virtù del quale "*Gli organismi che intendono affiliarsi all'associazione SPORTFORMA devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità con le disposizioni contenute negli appositi regolamenti*".

**CONSIDERATO** che, dalle verifiche svolte e dall'esame della documentazione trasmessa dalla FIJKAM, risulta evidente il carattere di "*associazione di secondo livello*" assunto dalla associazione SPORTFORMA in conseguenza delle previsioni statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria come sopra richiamate, con conseguente contrasto con i requisiti di iscrizione prescritti dal Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ed in particolare con la previsione di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 5;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere alla cancellazione dal Registro della predetta associazione.

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

È disposta, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente, della "SPORTFORMA, Associazione Polisportiva Dilettantistica", C.F. 97565030018, per il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro, così come specificati dal Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso, con particolare riguardo al



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per lo Sport*

disposto dall'art. 5, comma 1, lett. c., che non consente l'iscrizione nel Registro alle associazioni o società che siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.

Guglielmo Agosta



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per lo Sport*